

Montagna: i punteggi alla Consulta

Il raddoppio della valutazione creerebbe situazioni di disparità

DI GIUSEPPE MANTICA

Dubbi costituzionali sul punteggio premiale per le scuole di montagna. Il raddoppio della valutazione del servizio reso nelle scuole situate al di sopra dei seicento metri dal livello del mare può rappresentare, se assegnato oltre i limiti dell'eccezionalità, una violazione dei principi dell'uguaglianza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Su queste basi si articolano le considerazioni del Tribunale amministrativo della Sicilia orientale che, in tempi recentissimi (ordinanza n. 2 depositata il 10 gennaio scorso della quarta sezione di Catania), ha rimesso la questione alla Corte costituzionale nell'apparenza che non sia manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità delle norme interessate.

Si tratta di norme emesse nell'anno 2004, e attinenti le disposizioni per la formulazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna. In particolare dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 97 del 7/4/2004

convertito nella legge n. 143 del 4/6/2004 e relativa tabella allegata (punto B.3, lettera h), e dell'art. 8 nonies, commi 1 e 2, del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 convertito con modificazioni nella legge n. 186 del 27/7/2004. Ne sono seguiti i decreti direttoriali del 21/4/2004, 7/6/2004 e 29/7/2004 per l'anno scolastico 2004/05 e il decreto del 31/3/2005 per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07.

La questione, posta al giudizio del Tar di Catania, era inerente proprio al fatto che un docente lamentava di essere stato superato nella graduatoria delle scuole superiori da colleghi che avevano prestato servizio in misura pari o inferiore alla sua, e tuttavia vantavano la condizione premiale di essere stati assegnati presso scuole di montagna. Invero, il centro dei servizi amministrativi aveva correttamente composto dette graduatorie seguendo i decreti sopra indicati che, a loro volta, richiamano in maniera passiva e acritica la normativa primaria. A parere del giudice amministrativo pur essendo indubbio che la scelta dei criteri di valutazione dei titoli



La sede della Consulta

di servizio rientra nella discrezionalità del legislatore, l'esercizio di essa deve essere rispettoso dei precetti costituzionali. Pertanto, dovrebbe restare conforme ai principi di eguaglianza e di intrinseca ragionevolezza, nonché di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, come previsto negli artt. 3 e 97 della Costituzione.

I rilievi mossi sono di due ordini: la circoscrizione del beneficio al servizio in scuole montane e la delimitazione per le sole scuole di grado elementare. Per il tutto oc-

corre riferirsi ad altre disposizioni (espressamente richiamate dalle norme in questione), ovvero la legge n. 90 dell'1/3/1957 e la legge n. 991 del 25/7/1952 (anche se, nel frattempo, abrogata per gli effetti giuridici) per l'individuazione delle scuole di montagna ai fini della valutazione del servizio. Il meccanismo premiale, afferma il giudice a quo, era in origine collegato, in modo rigoroso e puntuale al tipo di scuola (solo le elementari pluriclasse), alla situazione altimetrica e reddituale del scuola nel territorio comunale e, infine, all'esistenza di uno stato di concreto disagio debitamente accertato. La previsione era logica e coerente, essendo riferita a condizioni lavorative oggettivamente disagiate e di carattere eccezionale, tali da giustificare una più favorevole valutazione del servizio (era anche previsto, per il docente, un alloggio gratuito a spese del comune).

L'incostituzionalità emerge ora dalla ridefinizione della norma

(come nelle leggi n. 143/04 e n. 186/04) che estende la valutazione, in misura doppia a favore degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge n. 90/57. Così che il trattamento di favore è stato svincolato da una oggettiva situazione di disagio, da accertare al caso e sottoporre verifiche periodiche, soprattutto dopo che si è realizzato uno stato di motorizzazione di massa su di un sistema di viabilità capillare tale da collegare agevolmente qualsiasi località, ove, per di più, sono rinvenibili locali scolastici dotati di adeguati dispositivi di riscaldamento, elettrici e gas. In tali casi, la maggioranza non è giustificabile, e anzi appare penalizzante perché tratta in modo differente situazioni sostanzialmente eguali. Da qui la prima presunta violazione costituzionale per il principio dell'uguaglianza (art. 3). Quanto, poi, al buon andamento (art. 97) esso risulta leso dalla considerazione che una siffatta graduatoria di accesso alle cattedre privilegia soggetti con minore esperienza rispetto a docenti che hanno maturato una maggiore esperienza didattica. (riproduzione riservata)